informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 401 – 28 DICEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

ESONERO CONTRIBUTIVO 2021: RIMBORSO / COMPENSAZIONE DI QUANTO GIÀ VERSATO

RIFERIMENTI

- **Art. 1, commi 20 e 21, Legge n. 178/2020**
- **DM 17.5.2021**
- **Circolare INPS 6.8.2021, n. 124**
- **Messaggio INPS 23.12.2021, n. 4620**

IN SINTESI

In considerazione della fatto che sono ancora in corso le attività di verifica dei requisiti dell'esonero contributivo 2021, previsto a favore dei soggetti iscritti alle Gestioni INPS, e di rilascio delle procedure di presentazione delle istanze di riesame e della relativa gestione, l'Istituto ha recentemente reso noto che la domanda di compensazione / rimborso degli importi già versati può essere presentata anche dopo il 31.12.2021.

Tale termine, infatti, ha carattere "ordinatorio".

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Come noto, al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 e di favorire la ripresa dell'attività esercitata dai lavoratori autonomi, la Finanziaria 2021 ha previsto l'**esonero parziale** dal pagamento dei contributi previdenziali 2021 dovuti dai:

- soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un **reddito 2019 non superiore a € 50.000** che hanno subìto una **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33%** rispetto a quello del 2019.

In merito a tale agevolazione:

- con il DM 17.5.2021, sono state individuate le modalità attuative dell'esonero (Informativa SEAC 2.8.2021, n. 235) fissando al 30.11.2021 il termine entro il quale presentare la richiesta di rimborso / compensazione degli importi oggetto di esonero ma già versati dal contribuente;
- con la Circolare 6.8.2021, n. 124, l'INPS ha prorogato tale termine al 31.12.2021.

Ora lo stesso Istituto con il Messaggio 23.12.2021, n. 4620 ha precisato che "*in considerazione della circostanza che sono **ancora in corso le attività di verifica** dei requisiti dell'esonero e di rilascio delle procedure di presentazione delle istanze di riesame e della relativa gestione, le richieste di compensazione e rimborso potranno essere **presentate anche dopo il 31 dicembre 2021, in quanto termine ordinatorio***".

RICHIESTE DI RIMBORSO

Nel citato Messaggio n. 4620 l'INPS rammenta innanzitutto che le domande presentate dai contribuenti al fine di ottenete la restituzione delle somme versate e per le quali è stato concesso l'esonero contributivo potranno essere accolte soltanto dopo aver **verificato la presenza di tutti i requisiti richiesti** previsti dall'art. 1, comma 20, Legge n. 178/2020 e dal citato DM 17.5.2021.

La domanda di rimborso va presentata:

- per gli artigiani e commercianti (obbligati al versamento sul minimale di reddito) tramite il "*Cassetto previdenziale artigiani e commercianti*", al percorso "*Domande telematizzate*" > "*Domande di rimborso*";
- per i lavoratori agricoli autonomi tramite il "*Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura*", al percorso "*Domande telematizzate*" > "*Rimborsi*".

RICHIESTE DI COMPENSAZIONE

La domanda di compensazione va presentata:

- per gli artigiani e commercianti (obbligati al versamento sul minimale di reddito) tramite le "*Comunicazioni Bidirezionali*" inserendo nell'oggetto "*Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione*";
- per i lavoratori agricoli autonomi tramite il "*Cassetto Previdenziale Autonomi in agricoltura*", al percorso: "*Domande telematizzate*" > "*Comp. Contributiva*".

Lo stesso Istituto precisa altresì che per i predetti soggetti:

- le eccedenze dei versamenti relative alle prime 3 rate "fisse" 2021 rispetto all'esonero spettante saranno **riportate automaticamente in compensazione** nei limiti della capienza delle 4 rate dell'emissione 2021;
- le eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell'emissione 2021 potranno essere **compensate con la contribuzione da versare nelle scadenze future**.

NB I professionisti (nonchè gli artigiani / commercianti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito) potranno presentare le istanze di rimborso / compensazione soltanto dopo la presentazione del mod. REDDITI 2022.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it